

MEMORIA 648/2022/I/COM

MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, RECANTE "MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA" (AS. 345)

Memoria per la 5<sup>a</sup> Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica

29 novembre 2022

## **Premessa**

Il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (AS. 345) (cd. "DL aiuti – quater"), attualmente all'esame, in prima lettura, presso la Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, contiene alcune proposte normative di diretto interesse per questa Istituzione.

Con la presente memoria, l'Autorità intende soffermarsi, dunque, specificatamente sulle disposizioni inerenti alle materie ricomprese nelle proprie competenze e, segnatamente, su:

- 1) articolo 5 che, al comma 1, posticipa di un anno, al 10 gennaio 2024, la fine del mercato tutelato del gas;
- 2) articolo 5, comma 2, che reca modifiche di carattere temporale all'articolo 5-bis (*Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale*) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cd. "DL Aiuti"), posticipando:
  - a) dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine finale per la vendita del gas naturale acquistato dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nell'ambito dell'erogazione del servizio di riempimento di ultima istanza;
  - b) dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per la restituzione, da parte dello stesso GSE, delle risorse trasferite per il servizio di riempimento di ultima istanza.

## 1) ARTICOLO 5, COMMA 1

L'Autorità valuta favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che proroga di un anno il termine di rimozione del servizio di tutela gas, allineando tale termine a quello previsto per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici dell'energia elettrica.

Tale previsione appare porsi in linea con quanto disposto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 (cd. "legge concorrenza") che, coerentemente con le direttive comunitarie in materia, ha definito un percorso graduale per la piena liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale finalizzato, tra l'altro, alla creazione di un mercato interno dell'energia e al coinvolgimento attivo del cliente finale nelle dinamiche del mercato, mantenendo un assetto di tutele specifico per i clienti finali di piccole dimensioni.

A tal fine, l'articolo 1 della menzionata "legge concorrenza" ha previsto specifiche tempistiche per la fine della tutela di prezzo dei clienti finali domestici di gas naturale (comma 59) e dei clienti finali domestici e non domestici di piccole dimensioni di energia elettrica (comma 60).

In particolare, il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha da ultimo modificato l'articolo 1 della legge n. 124/17, aveva disposto il pieno superamento della tutela di prezzo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale a decorrere dall'1 gennaio 2023.

Successivamente, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto, unicamente per i clienti domestici dell'energia elettrica, che, a partire dall'1 gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali ad essi destinato (da concludersi entro il 10 gennaio 2024), questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Pertanto, l'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in analisi risulta allineare utilmente i termini per la definitiva e completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e di quello del gas naturale, prevedendone la conclusione per tutte le tipologie di utenti, per entrambi i settori, entro il 10 gennaio 2024.

Infine, in considerazione della rimozione conclusiva al 10 gennaio 2024 dei servizi di tutela gas e di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica, **l'Autorità evidenzia l'opportunità di uniformare esplicitamente a questa scadenza anche la data di efficacia delle condizioni di fornitura a favore dei clienti vulnerabili che il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, fa decorrere proprio dal termine di rimozione del servizio di tutela (articolo 2, comma 2***bis***).** 

## 2) ARTICOLO 5, COMMA 2

L'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame modifica, dal punto di vista temporale, l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50/22 (cd. "DL Aiuti"), che prevedeva che il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, erogasse un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, al fine dello stoccaggio e della successiva vendita, entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari

a 4.000 milioni di euro messo a disposizione dal bilancio dello Stato, per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti. La stessa norma aveva poi stabilito che tale importo dovesse essere restituito entro il 20 dicembre 2022.

Il decreto-legge in conversione interviene posticipando i) dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine finale per la vendita del gas naturale acquistato dal GSE nell'ambito dell'erogazione del servizio di riempimento di ultima istanza; ii) dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per la restituzione, da parte dello stesso GSE, delle risorse trasferite per il servizio di riempimento di ultima istanza.

Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che l'attività di stoccaggio del gas naturale consiste nell'immagazzinare il gas nei giacimenti esauriti durante la stagione estiva, quando la domanda di gas è moderata, al fine di consentirne un'adeguata erogazione nella stagione invernale, quando le richieste del mercato aumentano considerevolmente. In altre parole, lo stoccaggio del gas naturale permette di compensare le differenti esigenze stagionali di gas, svolgendo un ruolo essenziale dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti, poiché consente di far fronte ad eventuali situazioni di scarsità di gas tali da non garantire la copertura del fabbisogno nazionale.

Tale esigenza è divenuta particolarmente critica e le sottese incombenze affidate al GSE sono risultate particolarmente rilevanti a causa delle note conseguenze derivanti dal conflitto bellico tra Russia-Ucraina.

L'Autorità condivide, dunque, la proroga dei termini disposta dal Legislatore per la vendita di gas naturale da parte del GSE, che dovrà avvenire, prevalentemente, nel corso del primo trimestre del 2023, quando si registreranno le temperature più rigide con conseguenti maggiori richieste di gas da parte delle famiglie per soddisfare le esigenze di riscaldamento.

L'Autorità concorda, altresì, con il posticipo del termine per la restituzione della somma a tal fine stanziata dal bilancio dello Stato, allo scopo di garantire la sicurezza energetica di cittadini e imprese; differimento derivante dall'allungamento del predetto termine per la cessione da parte del GSE del gas attualmente stoccato. Tale proroga è, comunque, da considerarsi favorevolmente, in quanto, in assenza della medesima, si sarebbe, verosimilmente, resa necessaria un'anticipazione finanziaria a carico dei consumatori delle somme occorrenti, da restituire poi a chiusura della stagione invernale.